



CSV
BRESCIA

centro di servizio per il volontariato

Governance di un'associazione

Docente: Mattia Arici

11 marzo 2024

Parliamo di

- 1- Governance di un'associazione*
- 2- Organi di un'associazione*
- 3- Organo di controllo e Revisore legale*

1- Governance di un'associazione

La governance è il sistema di conduzione e di direzione dell'associazione

● Alcune previsioni del codice del Terzo settore sono applicabili a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.

Al di fuori di queste fattispecie, si ritiene applicabile la disciplina generale prevista dal codice civile per le rispettive soggettività giuridiche.

Come funziona?

2- Organi di un'associazione

a) Assemblea

- Nell'assemblea delle associazioni di Terzo settore vige il principio **“una testa un voto”**.
(Agli associati che siano enti del Terzo settore, l'atto costitutivo o lo statuto possono però attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.)
- Quando compatibili, si applicano le norme del codice civile sul conflitto di interessi. Nel caso in cui una deliberazione risulti approvata con il voto determinante di un socio in conflitto di interessi con l'associazione, tale deliberazione può essere impugnata.
- Gli amministratori, inoltre, non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

2- Organi di un'associazione

a) Assemblea

● Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente, nell'assemblea :

- hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. In questo caso, lo statuto può ridurre tale previsione temporale (anche azzerandola), ma non aumentarla, in quanto il termine massimo di tre mesi è previsto in osservanza dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza tra gli associati imposto dalla legge;
- ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Sino a un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di soci inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di soci non inferiore a cinquecento.

2- Organi di un'associazione

a) Assemblea

● Le competenze inderogabili dell'assemblea delle associazioni del Terzo settore sono le seguenti:

- nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvazione del bilancio;
- deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberazione sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dall'assemblea stessa;
- deliberazione sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberazione in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2- Organi di un'associazione

b) Consiglio di amministrazione (o direttivo)

● Gli amministratori, entro 30gg dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Runtis, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

● Il Consiglio Direttivo è solitamente formato da un numero di soci compreso tra 3 (Presidente, Vicepresidente, Segretario) e 5-7-9-11. Meglio se dispari.

● I poteri del Consiglio Direttivo sono quelli di gestire e amministrare l'associazione, e promuoverne le attività

2- Organi di un'associazione

b) Consiglio di amministrazione (o direttivo)

● Il Consiglio Direttivo si occupa della corretta tenuta dei documenti dell'associazione, cioè anche dei verbali d'assemblea, la lista soci, la tenuta dei fogli cassa, la redazione del bilancio e della relazione illustrativa al bilancio.

● Adottare eventuali regolamenti interni organizzativi, come un regolamento in materia di rimborsi spese, in materia di quote associative e di ammissione dei soci ecc.

3- Organo di controllo e revisore legale

● Il controllo negli Enp è obbligatorio quando:

- lo statuto prevede la figura del collegio dei revisori o di altro organo monocratico o collegiale incaricato del controllo.

o

- la disciplina speciale o tributaria richiede la presenza di un soggetto indipendente incaricato di compiti di controllo;

si ricorda che il d.lgs. n. 460/1997, art. 25, punto 5, recante “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” dispone che, nel caso in cui i proventi delle Onlus superino per due anni consecutivi l'ammontare di € 1.032.913,80 (aggiornato in relazione alla perdita di valore della moneta), il “bilancio” debba recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.”

3- Organo di controllo e revisore legale

● Il controllo negli Enti del Terzo Settore, invece:

- la nomina di un **organo di controllo**, anche monocratico, è **obbligatoria** quando siano **superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti** (questo vale finché non si scenda di nuovo al di sotto dei limiti per due esercizi consecutivi):

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui **all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile**. Nel caso di organo di controllo collegiale, questi requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3- Organo di controllo e revisore legale

- L'organo di controllo deve:
 - vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto;
 - vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento;
 - monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali poichè il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3- Organo di controllo e revisore legale

● All'organo di controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti qualora vengano **superati** per **due esercizi consecutivi** due dei seguenti **limiti**:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

In tal caso, l'organo di controllo deve essere **composto** interamente da **revisori legali iscritti** nell'apposito registro.



Grazie per l'attenzione!

Centro di Servizio per il Volontariato

Via Salgari 43/b 25125 Brescia

www.csvlombardia.it

brescia@csvlombardia.it